



**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI**

**SEZIONE CIVILE**

n. [REDACTED] VG

**II GIUDICE**

Nel procedimento per omologa del piano del consumatore proposto da

[REDACTED]

[REDACTED]

Letto il ricorso, letta la Relazione dell'OCC, visti i documenti prodotti;

Rilevato che il ricorrente, qualificandosi consumatore, ha proposto ricorso a norma degli artt. 7 ed 8 L 3/2012, mod. dalla L 179/2012, prospettando un piano del consumatore per il ripianamento della propria situazione di sovraindebitamento ;

ritenuto che nella fase preliminare dell'ammissione il Tribunale sia chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti giuridici ( soggettivi ed oggettivi ) richiesti dalla legge per la ammissione alla procedura - quindi, oltre alla qualifica di consumatore, anche la conformità del piano a disposizioni inderogabili di legge - nonché la correttezza formale e completezza della documentazione allegata al ricorso;

rilevato che il debitore - lavoratore dipendente dal 2006, con reddito netto annuo ( come riferito in ricorso e nella Relazione dell'OCC ) di € 15.000 / € 16.000 - , padre di tre figli nati nel 2004, 2005 e 2012 , coniuge di una lavoratrice stagionale con contratti a tempo determinato - espone di aver contratto debiti nel 2006 per procurarsi un finanziamento bancario per l'acquisto di un immobile, raggiungendo dapprima un debito di € 30.000 per estinguere finanziamenti precedenti e successivamente continuando ad utilizzare finanziamenti e carte "revolving" fino al complessivo importo di circa €



100.000,00 ( non considerati i debiti nei confronti degli Enti , della Prefettura, dell'Agente di Riscossione ); il tutto mentre, come dallo stesso affermato " già nel 2006 [REDACTED] aveva difficoltà nel far fronte alle spese mensili "; il predetto propone una serie di alternative di soluzione , che prevedono lo stralcio di tutti i debiti fino al pagamento del solo 20% oppure del 15% , con una durata variabile dai 7 anni e 2 mesi ai 5 anni e 1 mese ( a secondo che si ricomprendano o meno nel monte complessivo crediti dell'Agente di Riscossione che sarebbero prescritti ; la percentuale inferiore corrisponde ad una durata più breve)

ritenuto che la suddetta modalità di formazione del debito comporti la sicura **insussistenza del requisito della meritevolezza:**

l'art 12 bis L 3/2012 richiede , per l'omologa del piano del consumatore, che il giudice escluda che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche facendo un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

nel caso in questione il ricorrente, sia nell'anno 2006 sia negli anni successivi, era perfettamente consapevole – o poteva esserlo con l'ordinaria diligenza - di poter contare solo sulla retribuzione mensile di lavoratore dipendente e sulle discontinue entrate della moglie, di essere già indebitato, di avere già due figli da mantenere, di avere già difficoltà a far fronte alle spese quotidiane; cosicché sia la sua iniziativa di contrarre un mutuo per l'acquisto di un immobile, sia il successivo uso di carte revolving – il cui meccanismo di funzionamento, seppure non fosse stato ben compreso dal ricorrente, lasciava comunque chiaro che il beneficiario stava spendendo denaro non suo e certamente da restituire – si configura proprio come un incauto e colposo ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali ed alla propria situazione personale;



ritenuto, inoltre – e ferma la decisiva rilevanza della assenza del requisito della meritevolezza – che la esposizione della situazione debitoria sia confusa e comunque carente: i debiti non sono esposti ed articolati nelle loro caratteristiche ( neppure nella Relazione dell'OCC ), non essendo compiutamente descritta la loro origine , in particolare dei debiti " verso il Comune e verso la Prefettura"; non essendo esposta la loro qualità di debiti privilegiati o invece chirografari ( solo dai documenti allegati di evince che alcune voci di debito riguardano fasse automobilistiche, credito assistito dal privilegio ex art 2752 c 2 cc ) ;

poiché inoltre la procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento ha indubbiamente natura concorsuale – come si evince dagli specifici richiami, contenuti negli art 7 comma 1 e comma 1 bis, e 8 comma 4 L 3 /2012 , ai crediti muniti di privilegio – il trattamento dei privilegiati non può essere equiparato a quello dei chirografari : la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore , come attestato dall'OCC ( Art 7 comma 1, richiamato dal comma 1 bis per il piano del consumatore ) e la loro dilazione non può superare l'anno dall'omologa ( art 8 comma 4 ); nella fattispecie il ricorrente propone varie ipotesi alternative di falcidia , uguale per tutti i creditori ( pagamento o del 20% o del 15% ) e varie ipotesi di durata, tutte superiori ai 5 anni;

del tutto carenti risultano, inoltre, gli elementi di prova della fattibilità del piano: già dalla esposizione dei dati numerici contenuta nel ricorso, e ribadita dall'OCC, le spese per la famiglia risultano pari ad € 1414 ( questo il totale delle voci a pag 5-6 del ricorso , ribadite a pag 4-5 della Relazione dell'OCC ), mentre il reddito netto mensile dell' [REDACTED] è indicato in € 1200 – 1400 ; non sono prospettate fonti integrative di terzi, si segnala anzi la impossibilità di intervento dei genitori e si dichiara che la moglie, lavoratrice stagionale, non ha al momento un contratto di lavoro rinnovato: cosicché non è chiaro quale sia la fonte degli € 280 mensili che il debitore destina al graduale e ridottissimo rientro del suo debito complessivo; per di più tutte le proposte alternative del piano prevedono una più



elevata "rata finale" rispetto alla quale non sono neppure esposte le fonti di finanziamento;

la durata del piano è, anche nella ipotesi di più marcata falcidia ( pagamento al 15% ), eccessivamente lunga ( superiore ai 5 anni );

ritenuto che, per le ragioni esposte e stante la inadeguatezza formale e sostanziale della proposta rispetto alle disposizioni di legge – inadeguatezza non colmabile con una mera richiesta di integrazione e di produzione di ulteriori documenti, a norma dell'art 9 comma 3 ter L 3/2012, trattandosi non di integrare, ma di modificare in radice il piano stesso – la domanda sia inammissibile, e che non debba essere fissata l'udienza per l'omologa a norma dell'art 12 bis comma 1 l cit, non essendo, in particolare, soddisfatti i requisiti di cui agli art 7 ed 8 e risultando *ictu oculi* non soddisfatto quello della meritevolezza ( per ipotesi analoghe , Tribunale di Udine 4-1-2017; Tribunale di Ravenna 17-12-2014 );

visti gli artt. 7, 8 e 12 bis L 3/2012

PQM

Respinge l'istanza di fissazione dell'udienza e di sospensione dei procedimenti esecutivi, dichiarando inammissibile il piano del consumatore come proposto.

Si comunichi.

Rimini, 19-4-2018

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Miconi

